



COMUNE DI POGGIARDO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 12 del registro

Seduta del: 18/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024.

L'anno 2024 addì diciotto del mese di Luglio alle ore 17.50 nella sala delle adunanze Consiliari, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento:

Ciriolo Antonio	Presente	
Pappadà Antonella	Presente	
Tarantino Pasqualina	Presente	
Carluccio Giuseppe	Presente	
Rizzo Marco	Presente	
De Santis Alessandro	Presente	
Ruggeri Maria Antonietta	Presente	
Dongiovanni Raffaele	Presente	
Resta Alessia	Presente	
Longo Damiano Cosimo	Presente	
Carluccio Gianluca	Presente	
Greco Marta	AG	
Carluccio Adriana	Presente	
Presenti: 12	Assenti: 0	Assenti Giustificati: 1

Partecipa il Segretario Generale Avv. Milena Maggio

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza l'Avv. De Santis Alessandro, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria l'obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto

- il Responsabile del Servizio Tributi, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi del richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO che l'art. 1 c. 639 della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO che con L. n. 160/2019 art. 1 c. 738, a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO in particolare:

- il comma 683 del citato art.1 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano di finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. [...]";
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato innanzi hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 e ss.mm.ii., che stabilisce quanto segue:
"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva

Proposta n. «PRG_ANNUALE» del «DATA_PROP»

all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."

- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che "... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quiquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quiquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ..."
- l'art. 15-ter del D.L. n. 60 del 7.05.2024, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 95 del 4.07.2024, che ha ulteriormente differito al 20 luglio 2024 il termine per l'approvazione delle tariffe della tari per l'anno 2024;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che ARERA provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato, alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 - 2021*" ed il relativo allegato A) "*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*";
- la Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, recante Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che delinea il contenuto minimo da riportare nell'avviso di pagamento, a fini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 di ARERA avente ad oggetto "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2*"

DATO ATTO che la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*" (AGER).

CONSIDERATO:

- che ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della citata legge n.147/2013, il gettito derivante dall'applicazione della TARI è funzionale alla copertura integrale dei costi inerenti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, come risultanti dal piano economico finanziario (PEF) relativo all'anno in oggetto;

Proposta n. «PRG_ANNUALE» del «DATA_PROP»

- la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente alla integrale copertura del costo del servizio risultante dal piano economico finanziario (PEF) validato annualmente dal competente Ente territorialmente competente – AGER, e poi successivamente approvato da ARERA;
- a decorrere dal 1/1/2020, in ragione della citata delibera di ARERA n.443/2019, è entrata in vigore la nuova regolazione del sistema di determinazione del piano economico finanziario in materia di gestione dei rifiuti denominato: "METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR)";
- che in ragione della Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 trova applicazione il metodo MTR-2;

VISTE:

- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

VISTO

- che all'art. 8 della Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 di ARERA viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità;
- che con la citata delibera n. 389 del 3 agosto 2023 sono state definite le regole e le procedure previste dall'art. 8 della delibera n. 363/2021 per l'aggiornamento biennale dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento;

DATO ATTO che AGER, con pec acquisita il 26.04.2022, al prot. 5530, ha trasmesso la determinazione n. 137 del 23.04.2022 con la quale provvede, tra l'altro, ad approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del Comune di Poggiardo e procede alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2 allegato alla stessa delibera;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 2 del 29.04.2022, con la quale si prende atto della predetta determinazione n. 137 del 23.04.2022 di AGER e del relativo allegato, di approvazione del PEF per il periodo 2022-2025;

VISTO

- che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 della Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 di ARERA, AGER ha attivato la procedura di adeguamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici;
- che a seguito dell'acquisizione della documentazione da parte del Comune di Poggiardo e della Ditta ERCAV srl a cui è affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, AGER con pec acquisita il 03.07.2024, al prot. 8732, ha trasmesso la determinazione n. 386 del 2 luglio 2024 con la quale provvede, tra l'altro:
 - ad approvare la predisposizione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 e alla validazione ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di Poggiardo, allegando la relazione di validazione;
 - a trasmettere il provvedimento con il relativo allegato all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 8 comma 3 della Delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023;
 - a trasmettere il provvedimento con l'allegata relazione di validazione al Comune di Poggiardo affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza ed al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- il metodo normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche deve essere fatta sulla base di dati "oggettivi" (es. rifiuti prodotti, o costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 il quale stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";
- l'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 il quale prevede che la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure riportate nel prospetto delle tariffe (Allegato A) tenendo conto dei valori minimi e massimi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ad eccezione di alcune categorie di contribuenti per le quali, in virtù del predetto comma

Proposta n. «PRG_ANNUALE» del «DATA_PROP»

652 della legge 147/2013 modificato dall'art 57 bis dal D.L 124/2019, si confermano anche per l'anno 2024 le seguenti riduzioni dei coefficienti minimi:

- a) per le attività delle utenze non domestiche di cui alle categorie nn. 22, 23, 27 e 29 – riduzione del 50%;
- b) per le attività delle utenze non domestiche di cui alla categoria n. 24 – riduzione del 40%;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 11 della data odierna, con la quale si prende atto che nella Relazione di validazione allegata alla predetta Determina n.386/2024 relativa al PEF periodo 2024-2025, acquisita in atti, per l'anno 2024 è riconosciuta la Tariffa complessiva, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ARERA, pari ad € 1.516.202, mentre la tariffa finale è di € 1.509.203, ripartita in € 1.140.745,00 quale componente variabile, ed € 368.458,00, quale componente fissa;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell' "Allegato A" della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante;

DATO ATTO che:

- ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- che le Tariffe del Tributo TARI saranno maggiorate dell'Addizionale Provinciale, come previsto dall'art. 14, comma 28 del 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;

CONSTATATO altresì che in base alla deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Regolamento TARI;

UDITA la relazione del Vice Sindaco Antonella Pappadà e gli interventi dei Consiglieri Damiano Cosimo Longo, Antonella Pappadà (replica) e del Sindaco che, trascritti su fogli a parte, si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Presenti: 12 (Sindaco, Antonella Pappadà, Pasqualina Tarantino, Giuseppe Carluccio, Marco Rizzo, Alessandro De Santis, Maria A. Ruggeri, Raffaele Dongiovanni, Alessia Resta, Adriana Carluccio, Damiano Cosimo Longo, Gianluca Carluccio)

Assenti: 1 (Marta Greco)

CON VOTI favorevoli 9 (Sindaco, Antonella Pappadà, Pasqualina Tarantino, Giuseppe Carluccio, Marco Rizzo, Alessandro De Santis, Maria A. Ruggeri, Raffaele Dongiovanni, Alessia Resta), contrari 3 (Adriana Carluccio, Damiano Cosimo Longo, Gianluca Carluccio), astenuti 0, espressi per alzata di mano, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che nel PEF periodo 2024-2025 del Comune di Poggiardo, validato da AGER come da Determina n. 386 del 02.07.2024, per l'anno 2024 è riconosciuta la Tariffa complessiva, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ARERA, pari ad € 1.516.203,00, mentre la tariffa finale è di € 1.509.203,00, ripartita in € 1.140.745,00 quale componente variabile, ed € 368.458,00, quale componente fissa;
- 3) **DI APPROVARE** per l'anno 2024, ai sensi del Piano Economico Finanziario (PEF), così come validato da AGER, le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche del Comune di Poggiardo nelle misure descritte nel Piano Tariffario anno 2024, come allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo Familiare	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
Famiglie di 1 componente	0,683000	191,55
Famiglie di 2 componenti	0,792617	344,79
Famiglie di 3 componenti	0,860074	379,27
Famiglie di 4 componenti	0,919099	421,42
Famiglie di 5 componenti	0,927531	555,50
Famiglie di 6 o più componenti	0,893802	651,28
Non residenti/disposizione	0,860074	379,27

UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Categoria di attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,581366	2,716362
2	Cinematografi e teatri	0,308938	1,452064
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,378215	1,795052
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,672175	3,177517
5	Stabilimenti balneari	0,327662	1,552207
6	Esposizioni, autosaloni	0,523323	2,473516
7	Alberghi con ristorante	0,964262	4,554976
8	Alberghi senza ristorante	0,795750	3,755339
9	Case di cura e riposo	0,905283	4,257052
10	Ospedali	0,832261	3,907054
11	Uffici, agenzie	0,880942	4,135880
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,739579	3,469933
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,926815	4,356193
1	Edicola, farmacia, tabaccaio, Plurilicenze	0,968943	4,554976

Proposta n. «PRG_ANNUALE» del «DATA_PROP»

4			
1 5	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,836006	3,928084
1 6	Banchi di mercato beni durevoli	1,158986	5,444741
1 7	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,129029	5,286516
1 8	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,809793	3,809916
1 9	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,851921	4,015709
2 0	Attività industriali con capannoni di produzione	0,308938	1,452064
2 1	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,817282	3,854980
2 2	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,591500	7,495656
2 3	Mense, birrerie, hamburgerie	1,198306	5,607973
2 4	Bar, caffè, pasticceria	1,441712	6,759610
2 5	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,460435	6,859752
2 6	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,460435	6,894802
2 7	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,068950	9,748860
2 8	Ipermercati di generi misti	1,544691	7,275343
2 9	Banchi di mercato generi alimentari	1,572776	7,385500
3 0	Discoteche, night club	0,720856	3,404841

- 4) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui all'ALLEGATO A è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario validato da Ager;
- 5) **DI STABILIRE** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
- 6) **DI DARE ATTO** altresì che, in base alla deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023, risultano dovute, insieme alla TARI e alla TEFA, le seguenti componenti perequative nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Proposta n. «PRG_ANNUALE» del «DATA_PROP»

- 7) DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024

DELIBERA

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.

QUINDI, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli 9 (Sindaco, Antonella Pappadà, Pasqualina Tarantino, Giuseppe Carluccio, Marco Rizzo, Alessandro De Santis, Maria A. Ruggeri, Raffaele Dongiovanni, Alessia Resta), contrari 3 (Adriana Carluccio, Damiano Cosimo Longo, Gianluca Carluccio), astenuti 0, espressi per alzata di mano, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 19**

Ufficio Proponente: **07 - Tributi - Commercio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (07 - Tributi - Commercio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2024

Il Responsabile di Settore

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE SANTIS ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MILENA MAGGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di POGGIARDO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MAGGIO MILENA in data 01/08/2024